

Pubblicato il 01/03/2021

N. 00192/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00352/2019 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### **contro**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Brescia, Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;

### **per l'annullamento, previa sospensiva,**

del provvedimento prot. n. 39725 del 27 febbraio 2019, notificato all'interessato in data 20 marzo 2019, mediante il quale il Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Brescia e Sezioni coordinate Cremona, Mantova e Pavia, ha disposto il diniego del rilascio del titolo abilitativo alla guida, nonché il ritiro della patente n. PV5346007J in quanto "erroneamente rilasciata"; nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, fra i quali – in particolare – con riserva di motivi aggiunti, l'atto (non noto) tramite il quale la Prefettura di Milano ha inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti un "ostativo" al rilascio al sig. -OMISSIS- del titolo abilitativo, nonché lo stesso suddetto "ostativo" (anch'esso non noto);

e per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell'udienza di merito del giorno 10 febbraio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020;

Ritenuto in fatto e considerato e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la Motorizzazione civile ha disposto il diniego al rilascio a suo favore del titolo abilitativo alla guida, per assenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120, comma 1, D.Lgs. n. 285/1992, e il ritiro della patente di guida n. PV5346007J in quanto erroneamente rilasciatagli.

Il signor -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dell'atto impugnato, ritenendolo affetto dai seguenti vizi di legittimità:

- "Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 – Difetto di motivazione", non essendo state indicate le ragioni per le quali il ricorrente sarebbe privo dei requisiti per il conseguimento della patente di guida;

- "Violazione dell'art. 120 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) – Travisamento in fatto e in diritto", perché, ipotizzando che il motivo ostativo al rilascio della patente di guida sia rappresentato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicatagli tra il 2006 e il 2009, deve allora rilevarsi che la causa ostativa non opera più essendo trascorsi ben più di 3 anni dalla cessazione della predetta misura di prevenzione;

- "Violazione del DM 24 ottobre 2011 n. 56738 – Travisamento in fatto e diritto – Sviamento – Carenza di Motivazione", perché l'esistenza di una causa ostativa al rilascio della patente di guida deve essere rilevata prima e non dopo (come nel caso di specie) lo svolgimento delle prove di esame, sicché il provvedimento impugnato va correttamente qualificato come atto di annullamento in autotutela di un provvedimento favorevole già perfetto ed efficace, e non - come tenta di fare l'Amministrazione per ovviare alla intervenuta consumazione dei poteri inibitori – quale diniego di rilascio della patente di guida;

- "Violazione dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. – Difetto assoluto di motivazione", perché il provvedimento impugnato, che è un atto di annullamento in autotutela, è stato adottato senza la previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, senza l'indicazione delle ragioni di interesse pubblico che lo sorreggono, senza tenere conto dell'interesse del ricorrente e del suo legittimo affidamento sulla sussistenza dei presupposti per conseguire la patente di guida.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Ufficio della Motorizzazione civile di Brescia e il Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando comparsa congiunta di mera forma, seguita da memoria difensiva sempre congiunta con la quale si sono opposti in rito e nel merito al ricorso avversario e ne hanno chiesto la reiezione.

Ha replicato con memoria e note d'udienza il ricorrente, insistendo sulle proprie tesi.

Dopo le acquisizioni istruttorie disposte con ordinanza n. 187/2019, questo Tribunale con ordinanza n. 264/2019 ha respinto la domanda cautelare per difetto dei requisiti normativi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, rinviando al merito gli approfondimenti richiesti dalla questione della giurisdizione.

All'udienza di merito del 10 febbraio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

Pregiudizialmente il Collegio deve affrontare la questione della giurisdizione.

Entrambe le parti hanno affrontato la questione nei propri scritti difensivi, sostenendo tesi opposte.

Va, tuttavia, dato atto che la giurisprudenza oggi assolutamente prevalente è assestata nel ritenere che la posizione giuridica di colui che aspira a conseguire la patente di guida assuma natura di diritto soggettivo perfetto, in quanto l'accertamento del possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 120 D.Lgs. n. 185/1992 ha natura vincolata, ma con vincolo posto nell'interesse del privato (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 4136/2019). Conseguentemente, in applicazione del criterio ordinario di ripartizione della giurisdizione fondato sulla causa petendi, i provvedimenti adottati in relazione alla mancanza ab origine dei requisiti morali per conseguire il titolo abilitativo alla guida, in quanto incidono su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, sono riservati alla cognizione del Giudice ordinario (cfr., ex plurimis, T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, sentenza n. 589/2020).

Né a conclusioni diverse può giungersi per il fatto che il provvedimento qui impugnato vada correttamente qualificato come atto di annullamento in autotutela per assenza ab origine dei presupposti legittimanti il rilascio del titolo abilitativo alla guida.

Vero è, infatti, che l'atto di secondo grado condivide la medesima natura dell'atto sul quale va a incidere; ma ancor più vero è che la posizione giuridica soggettiva del destinatario finale dell'atto dell'Amministrazione non muta a seconda che questo assuma le forme del diniego di rilascio della patente di guida o dell'annullamento in autotutela del titolo già rilasciato: in entrambi i casi si tratta di una posizione di diritto soggettivo pieno.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

In conformità a quanto statuito dall'articolo 11, comma 1, Codice di rito, va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario, avanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 Cod. proc. amm..

La peculiarità della vicenda (segnatamente, la circostanza che l'Amministrazione ha rilevato la sussistenza di una causa originariamente impeditiva del conseguimento della patente di guida successivamente al rilascio del titolo) e l'esistenza, quanto meno al momento della presentazione del ricorso, di un contrasto giurisprudenziale (di cui si è dato atto in sede cautelare) giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per

difetto di giurisdizione del Giudice adito e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, con le conseguenze indicate in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Alessandra Tagliasacchi**

**IL PRESIDENTE**

**Angelo Gabbricci**

**IL SEGRETARIO**